



Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato

CONSORZIO d'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER
GLI ANNI 2018/2019 E PIANO OCCUPAZIONALE
2018- DISPOSIZIONI E INDIRIZZI***

VERBALE N.34

L'anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di giugno, presso la sede del Consorzio, si è riunito il Collegio dei revisori con la presenza dei signori:

-Dr. La Fico Roberto	- Presidente
-Dr. Spampinato Vincenzo	- Componente
-Dr. Rapisarda Francesca	- Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Premesso

-che la L.R. 9/1/2013 n. 2 " Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato", con la quale la Regione Siciliana, avviando un processo di riorganizzazione della gestione del S.I.I. negli ambiti territoriali esistenti, ha posto in liquidazione le Autorità d'Ambito, con decorrenza 11/01/2013;

-che, l'art. 1 comma 5 della citata legge ha rinviato ad una successiva legge regionale la disciplina del trasferimento delle funzioni delle Autorità d'Ambito e le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi;

Vista la circolare n. 2 del 20/02/2013 con la quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha fornito i primi chiarimenti interpretativi ed applicativi ai Commissari Straordinari e liquidatori delle soppresses autorità, precisando che il citato commissario dovrà provvedere oltre che alla gestione liquidatoria, da intendersi quale attività principale dell'ente, anche alla gestione ordinaria, attribuendo allo stesso, il potere di risolvere tutte le questioni di amministrazione attiva che attengono alla gestione ordinaria dell'ente;

Vista la legge regionale n. 19 dell' 11 agosto 2015, pubblicata sulla GURS n. 34 del 21/8/2015, contenente Disciplina in materia di risorse idriche, con la quale la Regione Siciliana ha emanato nuove direttive in materia di S.I.I., prevedendo entro termini già stabiliti la individuazione di nuovi Ambiti Territoriali Ottimali, la costituzione di nuovi organi, nonché la proroga delle

gestioni commissariali delle sopresse autorità d'ambito sino alla costituzione dei nuovi ATO, le quali dovranno avvalersi del personale in servizio presso le dette sopresse Autorità d'Ambito;

Preso atto che in virtù di quanto disposto dalla citata L.R., in data 1 aprile 2016 con Deliberazioni nn. 1 e 2 si è proceduto all'insediamento dell'ATI ed all'approvazione dello statuto, mentre con successive Deliberazioni nn. 3 e 4 del 6 aprile 2016 sono stati eletti il Presidente ed il Vice Presidente dell'ATI;

Preso atto che la Regione, tuttavia, non ha ancora chiarito le modalità di successione dell'ATI all'ATO nei rapporti giuridici attivi e passivi, come preannunciato al comma 5 dell'art.1 della Legge Regionale n. 2 del 2013., affinché si possa pervenire al definitivo avvio delle ATI;

Dato atto che, a tutt'oggi, le operazioni liquidatorie risultano ancora in fase di svolgimento;

Ritenuto che l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 6 del D. Lgs. 165/01 impongono alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, così come già previsto dall'art. 39 della legge n.449/97;

Richiamata la deliberazione n. 3 del 19.03.2007 con la quale il CDA del consorzio ha approvato la dotazione organica dell'ente, prevedendo n. 15 unità di personale con qualifiche e profili ben definiti;

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione assembleare n.4 del 29.03.2007, che prevede, che il Consorzio, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale, di un Direttore Generale e due dirigenti, oltre che di personale reclutato mediante selezioni pubbliche o di personale assunto secondo forme di lavoro flessibile previste dalla normativa vigente, nonché provvisoriamente di personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni;

Dato atto che il Consorzio non è soggetto alle norme contenute nel patto di stabilità, come previsto all'art. 1 comma 21 Legge Finanziaria 2005 (L. 311/2004) e all'art. 1 comma 138 Legge Finanziaria 2006 (L. 266/2005), essendo soggetto invece alle disposizioni della Legge Finanziaria riguardanti il contenimento della spesa pubblica e degli oneri di personale;

Viste le disposizioni in materia di spese di personale dipendente contenute nelle leggi finanziarie che specificano, per gli enti non sottoposti al patto, (art. 1 comma 562 L. 296/2006 come modificato dalla L. n. 44/2012,) che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

Vista la circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ove espressamente si ribadisce che per il calcolo della spesa del personale vanno detratti gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente e ciò al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei;

Visto il comma 102 dell'art. 4 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) che prevede

che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, della L. n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali devono adeguarsi anche gli enti locali;

Considerato che il citato comma 28 prevede che, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, o con altri rapporti di lavoro flessibile, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Considerati i pareri resi, sull'esatta portata dell' art. 9 comma 28, dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/CONTR/2012, dalla Corte dei Conti Sez autonomie con la deliberazione n. 12/2012 ed in via incidentale dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 173/2012, con i quali viene ribadito che il principio di fondo della norma è quello della riduzione della spesa per le diverse forme di lavoro flessibile, al quale devono conformarsi gli enti locali.


Nel caso in cui però l'applicazione diretta della norma, soprattutto con riferimento agli enti di minori dimensioni, che non dispongono nella loro ridotta struttura organizzativa di strumenti adeguati per fronteggiare situazioni particolari, potrebbe impedire l'assolvimento delle funzioni fondamentali degli enti e non esistano altri possibili rimedi organizzativi per fronteggiare la situazione, è possibile procedere all'adattamento del vincolo, a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa per le forme di assunzione temporanea elencate. A tale riguardo viene segnalata, come possibile ambito di adeguamento, la considerazione cumulativa dei limiti imposti dalla norma ai due diversi insieme di categorie di lavoro flessibile individuati dalla citata norma, ampliando in tal modo le possibilità di azione dell'ente;

Visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 che ha stabilito che le limitazioni contenute nel citato art. 9 comma 28 non si applicano agli enti in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006 . Pertanto gli enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto la spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all'obbligo di rispettare per le assunzioni di lavoro flessibile il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

Visto il quadro normativo vigente e la situazione di straordinarietà in cui l'Ente si trova a seguito della messa in liquidazione, delle modifiche normative che hanno interessato il Servizio idrico integrato, del complesso contenzioso in essere con la società SIE SPA, già affidataria del SII nell'ambito territoriale;

Ritenuto che a fronte delle unità di personale previste nella pianta organica, non risulta attualmente in servizio alcuna unità di personale a tempo indeterminato, ed il Consorzio si avvale delle prestazioni lavorative, a tempo determinato, di due dirigenti;

Ritenuto che, in attesa dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 19/ 2015 ed in un complessivo quadro di modifiche dell'assetto istituzionale, non risulta opportuno intervenire né sulla dotazione organica dell'ente, né sulla rideterminazione dei fabbisogni, rinviando alla fase di riorganizzazione ogni valutazione in merito, ma di dovere assicurare, in applicazione dell'art. 5 della L.R. 19/2015 il mantenimento dell'attuale struttura dirigenziale dell'ente, indispensabile al



fine di fronteggiare la complessità tecnica ed interistituzionale dell'attuale contesto, a garanzia del buon andamento amministrativo

Esprime Parere Favorevole

al fabbisogno del personale per gli anni 2018/2020 - disposizioni e indirizzi.

L'Organo di Revisione


F.to Dott. Roberto La Fico

F.to Dott. Vincenzo Spampinato


F.to Dott.ssa Francesca Rapisarda